



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 491 **DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

RICORSO N. 177/2022 R.G PROMOSSO AVANTI AL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO CONTRO IL COMUNE DI RIVA DEL GARDA: RESISTENZA IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO DIFESA LEGALE ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - SEDE DI TRENTO.

L'anno duemilaventidue, addi ventidue del mese di dicembre (22-12-2022), alle ore 09:50 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

SANTI CRISTINA	- Sindaco
BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
POZZER LORENZO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 1551 dell'ordine del giorno.

Relazione.

In data 28.10.2022 è pervenuto a mezzo pec al Comune di Riva del Garda il ricorso, assunto al protocollo in data 02.11.2022 sub prot. n. 41351, promosso nei confronti dell'ente avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, depositato presso quest'ultimo in data 25.11.2022 e iscritto sub n. 177/2022 R.G.

Da una prima analisi dei motivi di ricorso emerge l'opportunità di resistere in giudizio nel predetto ricorso allo scopo di tutelare le ragioni dell'Amministrazione comunale e difenderne l'operato, avvalendosi a tal fine dell'assistenza di un legale cui affidare la rappresentanza in giudizio e difesa legale della stessa.

Considerato che:

- al predetto incarico di difesa legale non può essere fatto fronte con personale in servizio, non risultando alle dipendenze dell'ente personale con la qualifica professionale di avvocato;
- l'art. 41, comma 1, del DPR 01.02.1973 n. 49 come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 14.04.2004 n. 116 prevede testualmente che *“La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'avvocatura dello Stato.”*;
- con nota prot. 46854 di data 12.12.2022 è stata richiesta all'Avvocatura Distrettuale dello Stato – sede di Trento la disponibilità ad assumere l'incarico di patrocinio dell'amministrazione comunale nel giudizio;
- con nota prot. 47545 di data 15.12.2022 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato – sede di Trento ha comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di patrocinio dell'amministrazione comunale nel giudizio;

si propone di incaricare l'Avvocatura Distrettuale dello Stato – sede di Trento della difesa e rappresentanza del Comune di Riva del Garda nel ricorso TRGA n. 177/2022 R.G., conferendole ogni facoltà assegnata dalla legge ai difensori.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione del Sindaco, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Ritenuto opportuno, a seguito delle valutazioni effettuate dagli uffici interessati, resistere nel ricorso n. 177/2022 R.G. avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento al fine di tutelare le ragioni dell'Amministrazione e difendere il suo operato, incaricando a tal fine l'Avvocatura Distrettuale dello Stato – sede di Trento della difesa e rappresentanza del Comune nel giudizio in oggetto, conferendole ogni facoltà assegnata dalla legge ai difensori.

Visto l'art. 41, comma 1, del DPR 01.02.1973 n. 49 come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 14.04.2004 n. 116, che prevede testualmente che *“La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'avvocatura dello Stato.”*

Vista la nota prot. 47545 di data 15.12.2022 con cui l'Avvocatura Distrettuale dello Stato – sede di Trento ha comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di patrocinio dell'amministrazione comunale nel giudizio.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 333 dd. 13.04.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024 a seguito dell'approvazione da parte del C.C. del bilancio di previsione 2022-2024.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., assumendo la presente deliberazione anche ai fini di indirizzo al Responsabile del Servizio di Bilancio qualora si rendesse necessaria l'assunzione di eventuali determinazioni di spesa, come da precitata deliberazione n. 333.

Su invito del Sindaco – SANTI CRISTINA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A

1. di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Riva del Garda dott.ssa Cristina Santi a resistere nel ricorso n. 177/2022 R.G. promosso nei confronti del Comune di Riva del Garda avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento di cui in premessa, pervenuto a mezzo pec in data 28.10.2022 (ns. prot. 41351 di data 02.11.2022);
2. di affidare la rappresentanza e difesa legale del Comune di Riva del Garda nel ricorso di cui ad 1. all'**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO – SEDE DI TRENTO**, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato ai sensi di legge, compresa la facoltà di proporre anche tutte le domande e/o le eccezioni riconvenzionali che appariranno utili e/o di giustizia, la facoltà di nominare sostituti e domiciliatari, il potere di disporre, transigere, incassare e quietanzare, rinunciare alle domande e agli atti, accettare altrui rinunce alle domande e agli atti, chiamare in causa terzi, nonché ogni altro potere comunque concesso dalla legge al difensore;
3. di autorizzare il Sindaco, o in caso di sua assenza o impedimento il Vicesindaco, alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari alla difesa e rappresentanza legale dell'ente;

4. di demandare al Responsabile del Servizio di Bilancio “Segreteria Generale, Personale e Organizzazione” l'assunzione di eventuali spese relative all'applicazione della presente deliberazione;
5. di pubblicare le informazioni relative al presente atto sul sito istituzionale del Comune di Riva del Garda nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e secondo le modalità previste nel vigente PTPCT;
6. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., allo scopo di procedere alla costituzione in giudizio del Comune nei termini di legge.

sc.

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione ed esecutività.